PARERE DELL'AVV. ADRIANO MARI SUI DANNI FATTI DAGLI...

Adriano Mari

PARERE

DELL' AVV. ADRIANO MARI

SUI DANNI FATTI DAGLI AUSTRIACI NEL 1859

INTORNO A PIACENZA.

PARERE

DELL' AVV. ADRIANO MARI

SUI DANNI FATTI DAGLI AUSTRIACI NEL 1859 INTORNO A PIACENZA.

FIRENZE.
TIPOGRAFIA DEI SUCCESSORI LE MONNIER
Via San Gallo, n° 33.

1868.

PARERE.

Ognuno sa quanto si è disputato dai pubblicisti e discusso nei parlamenti sui danni di guerra. Chi ammette, chi nega ai privati cittadini il diritto di chiederne al Governo il risarcimento. Alcuni, invocando una larga e generosa teoria, la teoria della *solidarietà*, sostenevano, i danni cagionati dalla guerra doversi tutti indistintamente resarcire dallo Stato ai particolari; come le spese di guerra, così i danni, dicevano, qualunque ne sia la natura e la specie, debbonsi porre a carico dell' intiera nazione, talchè i danneggiati non abbiano che a sopportarne la loro quota, come contribuenti. Altri all' opposto eran d'avviso, doversi distinguere il tempo e la specie dei danni e le persone che gli arrecarono; se prima, o durante la guerra; se in conseguenza degli ordini o provvedimenti del Governo; se dalle soldatesche nostre, o dalle nemiche; se per regolari requisizioni, o per devastazioni, incendi, saccheggi, e via discorrendo. In tanta discrepanza d' opinioni, se una massima può dirsi omai stabilita, si è questa; che i privati non abbiano diritto alla refezione dei danni cagionati dalle ostilità, durante la guerra, o, come si suol dire, da fatti di *guerra guerreggiata;* dovendosi questi considerare come casi fortuiti, o avvenimenti di *forza maggiore.*

Ma per risolvere il quesito, che mi è stato proposto sui danni cagionati dagli Austriaci nella primavera del 1859 a non pochi terreni e fabbricati nei dintorni di Piacenza, non fa d'uopo riproporre le accennate questioni di diritto. Basta esporre con esattezza la storia dei fatti.

Nel Trattato del 10 giugno 1817, concluso in Parigi tra l'Austria, la Spagna, la Francia, la Gran Brettagna e la Russia, fu determinata la pretesa reversibilità dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla; e in pari tempo fu stabilito all'articolo 5, che l'Imperatore d'Austria avrebbe avuto diritto di tener guarnigione nella fortezza di Piacenza. —ivi— « Quoique la frontière des États au-
» trichiens en Italie soit déterminée par la ligne du Pô,
» il est toutefois convenu d'un commun accord, que, la
» forteresse de Plaisance *offrant un intérêt plus particu-*
» *lier au système de defense de l'Italie,* S. M. I. et R. A-
» post. conservera dans cette ville, jusqu'á l'epoque des
» réversions, après l'extinction de la branche espagnole
» des Bourbons, *le droit de garnison pur et simple;* tous
» les droits régaliens et civils sur cette ville étant réser-
» vés au souverain futur de Parme. Les frais et l'entre-
» tien de la garnison dans la ville de Plaisance seront à
» la charge de l'Autriche; et sa force, en temps de paix,
» sera déterminée à l'amiable entre les hautes parties
» intéressées, en prenant, toutefois, pour règle le plus
» grand soulagement possible des habitants. »

È evidente, che questo diritto fu concesso, più che all'Imperatore d'Austria, al Re del Lombardo-Veneto; poichè fu dichiarato, che la fortezza di Piacenza *offriva un interesse particolare al sistema di difesa dell'Italia.* E l'Arciduchessa Maria Luisa, impotente a difendere i suoi Ducati con le proprie forze, non solamente si sottomise

alla protezione dell'Austria e aderì al patto contenuto nell'articolo 5 del Trattato di Parigi, ma con altra Convenzione, stipulata tra essa e l'Imperatore d'Austria nel 14 marzo 1822, gli consentì irrevocabilmente, non che un diritto di guarnigione puro e semplice, la libera disposizione dei terreni appartenenti alla fortezza di Piacenza, e più la facoltà di occuparne altri, che gli fossero necessari per ampliare le fortificazioni.

Così fu pattuito nell'articolo 7 di detta Convenzione, ponendo a carico del Governo austriaco il pagamento della indennità dovuta ai proprietari, e istituendo una Commissione mista permanente, che determinasse il valore dei beni. — ivi — « L'importance généralement reconnue de la ville de Plaisance *pour le système de défense* » *de toute l'Italie* ayant engagé S. M. I. et R. Apost. à » ordonner le rétablissement et l'armement de cette place entièrement aux frais du trésor impérial, S. M. Madame l'Archiduchesse, désirant de son côté contribuer » *au commun avantage de tous les États d'Italie*, CONSENT :

» *a*) À ce que tous les ouvrages de fortification de » Plaisance, *avec les terrains y appartenants*, *soient mis* » *irrévocablement à la libre disposition de la direction du* » *Génie autrichien*, sans qu'il soit permis à personne de » bâtir sur l'esplanade des édifices quelconques qui gêneraient les moyens de défense de cette place;

» *b*) *que dans les cas*, *que l'on eût besoin de terrains* » *outre ceux indiqués ci-dessus*, *pour la construction de* » *nouveaux ouvrages de fortification*, *la cession en serait* » *faite à la direction I. R. du Génie*; *à charge au Gou-* » *vernement autrichien d'en payer aux proprietaires la* » *valeur fixée par une Commission mixte*, *nommée parti-* » *culièrement à cet effet;*

» *c*) enfin que l'on prête toute aide et assistance

» aux officiers du Génie autrichien, chargés des travaux
» de fortification, en leur adjoignant les ouvriers, et
» fournissant les matériaux nécessaires aux prix usités
» dans le pays. »

Tutto ciò si consentiva (è detto espressamente) per la importanza che aveva la città di Piacenza nel sistema *della difesa* d'*Italia, pel vantaggio comune di tutti gli Stati d'Italia;* e così, non tanto pei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, quanto ancora pel regno Lombardo-Veneto. E, si noti bene, la Duchessa, mentre consentiva che sarebbero ceduti alla Direzione I. e R. del Genio i terreni che richiedesse per ampliare le fortificazioni, stipulava di essere *rilevata* dal debito della indennità e ne *accollava* al Governo austriaco il pagamento.

Nè basta. Con sovrana Risoluzione del 29 aprile 1822 la Duchessa di Parma stabilì le prescrizioni da adempiersi per l'eseguimento della Convenzione, tra le quali sono queste le più notevoli.

« *Articolo* 4.° La Commissione mista permanente,
» che sarà installata dal conte Nasalli presidente, *ha per*
» *oggetto di determinare il valore de' terreni che potessero*
» *essere occupati dal Genio militare austriaco;* i quali, ap-
» partenendo a' particolari, devono essere pagati dal Go-
» verno medesimo: Al qual fine

» *a*) Terrà apposito protocollo, in cui registrare tutti
» gli affari;

» *b*) Distenderà processo verbale delle cose trattate
» e discusse in ogni sessione;

» *c*) Prenderà *decisioni definitive* intorno a' punti li-
» tigiosi, sentite le parti, ed avuto il consulto di uno o
» più periti;

» *d*) Stipulerà l'*atto di vendita de' luoghi occupati o*
» *da occuparsi*, curando, ove accada, le opportune noti-

» ficazioni o cancellature d'ipoteca, e adoprando *per l'op-*
» *portuno trasporto delle proprietà a forma delle leggi*
» *vigenti.*

» 5.° Quando accada che il Comando militare au-
» striaco chieda l'occupazione di qualche terreno, ne sarà
» fatta la dichiarazione alla Commissione mista, *la quale*
» *chiamerà immediatamente il proprietario del terreno da*
» *occuparsi,* e lo inviterà a nominare un perito per dirne il
» prezzo in contradittorio col perito nominato dalla Com-
» missione. In caso di disparere fra i due periti, la Com-
» missione ne nominerà il terzo; vedute le relazioni dei
» periti, le quali non serviranno che di semplice riscon-
» tro, deciderà del prezzo da stabilirsi. Dopo di che si pas-
» serà senza più *all'atto di vendita.*

» 6.° I processi verbali, le decisioni, gli atti di ven-
» dita, e generalmente tutti gli atti della Commissione
» mista saranno distesi in forma del tutto amministrativa,
» e saranno esenti dalla formalità del controllo, e dagli
» obblighi imposti dalle leggi del Bollo.

» I soli atti di vendita saranno registrati con esen-
» zione di tassa all' uffizio del Controllo ne' termini vo-
» luti per gli atti notarili, e depositati in copia all' Ar-
» chivio pubblico, siccome è degli atti amministrativi;
» in fine, potranno essere prodotti per l' effetto delle ob-
» bligazioni ipotecarie ancora con esenzione di tassa di
» qualunque natura e pel trasporto delle proprietà. »

Così fu inteso di provvedere all'interesse dei singoli proprietari. La Commissione mista era come un Tribunale speciale che con special procedura dovea verificare e dichiarare se le dimande che la Direzione del Genio austriaco facesse di terreni da occuparsi, meritassero di essere accolte; doveva emettere decisioni definitive intorno ai punti litigiosi, e determinare la indennità nel contra-

dittorio dei periti, eletti uno dalla Commissione stessa e l' altro dal proprietario.

Ora veniamo ai fatti ed ai documenti, che più da vicino concernono alla controversia. Ognuno rammenta le memorande parole, pronunziate dal Re Vittorio Emanuele al Parlamento sui primi del 1859. « Il nostro paese » (Ei diceva) piccolo per territorio, acquistò credito nei con- » sigli di Europa, perchè grande per le idee che rappre- » senta, per le simpatie ch'esso ispira. Questa condizione » di cose non è scevra di pericoli; giacchè, nel mentre » rispettiamo i trattati, *non siamo insensibili al grido di* » *dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi.* »

Queste memorande parole, che tanto agitarono gli animi nostri e ispirarono le più liete speranze, fecero sentire all'Austria il pericolo di una prossima guerra.

Onde non è meraviglia se il Governo austriaco si affrettò a prevalersi del diritto consentito dalla Duchessa di Parma con la Convenzione del 14 marzo 1822. E ne abbiamo la prova nel processo verbale di un'adunanza tenuta li 22 febbraio 1859 dalla Commissione mista permanente per le fortificazioni di Piacenza; ov'è detto, che il Comando di quella fortezza dimandava — ivi — « *di oc-* » *cupare diversi appezzamenti di terreno* per costruire » all'intorno della città diverse fortificazioni, e così 1° alla » *Galeana*, 2° *al Mezzanino* sulla strada al Campo Santo » vecchio, 3° alla *Raffalda*, 4° a *Montecucco*, 5° al *Mo-* » *lino* di San Giuseppe, 6° all' *Osteria nuova* sulla strada » di San Giorgio, 7° al *Mancantone, Zovanoli* e *Maruffi.* »

E, ciò premesso, continua il processo verbale. – ivi – « La Commissione, intesa la domanda e veduto l' artico- » lo II della Convenzione del dì 14 marzo 1822 conchiusa » tra il Regio Governo di questi Stati e l'I. e R. Governo » austriaco, *ritiene la domanda stessa conforme alla*

» *Convenzione, e delibera che dai proprietari respettivi sia*
» *da farsi all' I. R. Direzione del Genio la cessione dei ter-*
» *reni indicati.*

» Presa quindi sott'occhio la sovrana Risoluzione in
» data del ventinove aprile 1822, emanata per le occor-
» renti istruzioni a seguirsi per la esecuzione della sud-
» detta Convenzione, la Commissione, *a senso dell' Art.* 5
» *della Risoluzione in discorso, delibera:*

» 1° Che sia incaricato il perito geometra, signor
» Giuseppe Tocchi, a fissare in contradittorio coi periti
» de 'proprietari il prezzo dei terreni da occuparsi;

» 2° Che per mezzo dei respettivi loro Potestà sia-
» no invitati i proprietari a recarsi dimani sul luogo,
» onde conoscere i terreni *che saranno occupati tosto*,
» attesa l'urgenza allegata dall' Imperiale e Reale Dire-
» zione del Genio;

» 3° Che la stima dei terreni, dopochè sarà stata di-
» stesa dal perito Tocchi suddetto e dai periti dei pro-
» prietari, sia sottoposta alla Commissione per l' esegui-
» mento di tutte le altre processure, indicate nella Riso-
» luzione sovrana predetta. »

Questo documento, avuto riguardo all'epoca e all'Autorità dalla quale emanava, è della massima importanza per dimostrare che le espropriazioni furono *regolarmente ordinate.* Riguardo all'epoca; poichè allora, non che *guerra guerreggiata*, non era avvenuta nemmeno *la dichiarazione di guerra.* Riguardo all' Autorità; poichè la espropriazione fu deliberata, e l' ordine ai proprietari di cedere i loro terreni alla Direzione del Gènio austriaco fu dato dalla Commissione mista, appositamente istituita con la sovrana Risoluzione del ventinove aprile 1822. E prima di sottoscrivere quest'atto la Commissione stessa deliberò d' invitare i Potestà dei Comuni contermini a

recarsi il dì seguente sulla faccia dei luoghi. - ivi - « Fu
» pure deliberato che il Podestà di Sant' Antonio si trovi
» all'indicato luogo al mezzodì di domani, quello di San
» Lazzaro ad un' ora pomeridiana e quello di Mortizza
» alle ore due. »

Difatti il conte Paolo Douglas Scotti dalla Scala, Governatore della città e provincia di Piacenza, in esecuzione della deliberazione presa dalla Commissione mista, invitò li 2 marzo 1859 il perito geometra ad un convegno per trattare degli affari relativi ai fortilizj, che *già si stavano erigendo* intorno alla città.

Nel 19 aprile 1859 fu dichiarata la guerra dall' Austria. Nel 24 del mese stesso fu proclamato lo stato d' assedio. E nel 1° maggio il Governatore della provincia di Piacenza, Regio Commissario pel territorio soggetto allo stato d'assedio, diramò una circolare ai Potestà dei Comuni contermini, onde partecipassero ai proprietari dei terreni circostanti alla città l'ordine della immediata demolizione delle case e fabbricati, come si rileva dalla nota officiale, inviata in detto giorno dal Podestà della Cella al conte Alessandro Calciati. - ivi - « Sono oltre-
» modo dolente di doverle partecipare che per ordini
» precisi emanati dal Supremo Comando dell'Imperiale
» e Reale Armata devono essere *immediatamente* demo-
» lite le case e i fabbricati tutti cadenti nel raggio dei
» forti circostanti a questa città, indicati appiè del foglio
» presente.

» Dovrà quindi la S. V. ciò comunicare senza dila-
» zione a' proprietari dell' indicate case, *invitandoli a*
» *presentare tosto lo stato di luogo di esse col prezzo*
» *che ne richiedono*, onde all'appoggio di tale stato si
» possa poi determinare le indennità che saranno loro
» dovute.

» Lo stato di luogo della casa, o delle case da de-
» molire, sarà bene abbia a corredo un perfetto disegno
» dell' edifizio, che mi dovrà essere spedito insieme con
» tutti i fogli relativi. Detto stato e disegno verranno
» eseguiti da perito o periti scelti dal proprietario.

» La demolizione dovrebbe incominciare il 3 *del*
» *corrente mese*, notando che oltre le case sottonominate
» s' intendono comprese anche le attigue case o fabbri-
» cati, posti nella stessa linea. »

Demolite le case ed occupati i terreni, furono i pro-
prietari invitati nel 19 maggio 1859 a riconoscere lo
stato dei luoghi e stabilire le indennità; e questo pur si
rileva da una lettera officiale del Podestà di S. Antonio
diretta al conte Alessandro Calciati. — ivi — « S. E. il
» regio Commissario della provincia con lettera d' oggi
» stesso, numero 3721, mi partecipa che domani, alle
» ore tre pomeridiane, da un ingegnere militare e da
» quello delegato dalla Commissione mista per le forti-
» ficazioni si procederà ad una visita in luogo per rile-
» vare lo stato di luogo delle *case demolite* e dell'inden-
» nità dovute per le diverse piante tagliate in questo
» Comune d' ordine dell' Imperiale e Reale Comando
» della fortezza di Piacenza. »

La visita dei luoghi avvenne li 20 e 21 maggio. E
da una relazione del 24 di detto mese, sottoscritta dai
Podestà di Mortizza, di S. Lazzaro e di S. Antonio, e
dagl'interessati o loro rappresentanti, non che dal tenente
Sawer, ingegner militare, e dall'ingegner Giuseppe Toc-
chi, perito della Commissione mista, apparisce quali
erano le case già demolite e i terreni occupati in ciascun
Comune.

Non rimaneva che procedere alla liquidazione delle
indennità nei modi prescritti dalla Sovrana Risoluzione

del 29 aprile 1822. E, poichè l'ingegner militare pretendeva di eseguirla senza l'intervento del perito degl'interessati, vi si oppose il signor Giuseppe Tocchi, perito della Commissione; e il Governatore Scotti con lettera del 6 giugno ne approvò il rifiuto. – ivi – « L'Imperiale e
» Reale Direttore del Genio Austriaco, al quale ho co-
» municato l'invitazione fatta alla S. V. dal signor primo-
» tenente Sawer Chakis, mi ha risposto che ella faceva
» bene rifiutandosi, e che il predetto uffiziale venne de-
» bitamente ripreso perchè agì senz' ordine.

» Intanto debbo invitarla a curare che tutti gli atti
» di stima *degli edifizj demoliti*, *del terreno occupato*,
» *delle relative indennità*, siano compiuti con tutta la
» sollecitudine possibile. »

Mentre si procedeva dal perito della Commissione mista e da quelli dei proprietari alla liquidazione della indennità, gli Austriaci ebbero la peggio nella battaglia di Magenta; e nel 10 giugno 1859 sgombrarono ancora dalla città e dal territorio di Piacenza, ove non fu mai *guerra guerreggiata*.

Caduto il Governo Ducale di Parma e con esso la Commissione mista, subentrò il Governo Nazionale provvisorio sotto la Dittatura Farini, che in sostanza riconobbe il diritto dei danneggiati, e ordinò si riprendessero le operazioni per compire la liquidazione dei danni.

Se ne ha la prova in un dispaccio del 1° decembre 1859, trasmesso dall'egregio signor professor Piero Torrigiani, Direttore del Dicastero dei Lavori Pubblici, all'ingegnere della Sezione di Piacenza, cui commise di valutare i danni, ben' intesi in contradittorio dei periti delle parti interessate. – ivi – « Il Direttore dell'interno ha
» proposto, ed io ho acconsentito, che Vostra Signoria
» Illustrissima eseguisca l'incarico di rilevare i danni

» recati *nella primavera del* 1859 dagli Austriaci a di-
» versi edifizj di proprietà privata nei dintorni della città
» di Piacenza e di riconoscere il valore del compenso
» che può essere dovuto.

» I rilievi ed i riconoscimenti saranno fatti in con-
» tradittorio dai periti delle parti e dipendentemente
» dalle disposizioni dell' Intendenza generale della pro-
» vincia. »

E se ne ha pure la prova in altri documenti, fra i quali basti rammentare e trascrivere l'ordine dato dal l'Intendente Generale, marchese Anselmo Guerrieri-Gonzaga, nel 13 decembre 1859 all' ingegnere della Sezione di Piacenza. – ivi – « Il Direttore dell' Interno con
» sua lettera del 3 volgente, e quindi quello dei Lavori
» Pubblici con lettera del 9 dello stesso mese m'incari-
» carono d' invitare la S. V. Illustrissima a fare una det-
» tagliata relazione informativa della natura, estensione,
» e, per quanto si può, del valore approssimativo dei
» danni *recati nella primavera scorsa* dagli Austriaci nei
» dintorni della città di Piacenza.

« Prego Vostra Signoria di volersi accingere all'opera
» prendendo all' uopo concerti coi Sindaci dei Comuni,
» in cui sono siti i fondi danneggiati. »

Compìte dall'ingegner Perotta le operazioni di stima, tutti gli atti furono rimessi al Governo Dittatoriale di cui si attendevano le disposizioni pel pagamento della indennità. Ma, ben presto avvenuta l' annessione di quelle provincie al Regno Sardo, e proclamato il Regno d'Italia, tutte le carte relative a questo affare furono trasmesse a Torino. Il Ministro della Guerra nel 24 aprile 1862 rinviò al Ministro dell' Interno i reclamanti; ma, riescite vane le molte e reiterate istanze che fecero a questo Ministero, gl' interessati adunatisi nel 1° agosto 1863 deliberarono

d' inviare a Torino una Deputazione, composta dei signori conte Ranuzio Anguissola, Niccola Aphel e Luigi Pecorini, coll' incarico di sollecitare la reclamata indennità.

Il Ministero interpellò prima la Commissione speciale per la liquidazione dei danni di guerra, e poi il Consiglio di Stato. La Commissione, per quanto sembra, ritenne le espropriazioni subìte dai reclamanti doversi considerare come *fatti di guerra guerreggiata;* perciò gli espropriati non aver diritto a risarcimento di danni; e unicamente meritevoli di essere accolte le loro dimande quanto al prezzo dei terreni, che fossero tuttora occupati dal Governo italiano, come facenti parte delle fortificazioni di Piacenza. Il Consiglio di Stato fu di conforme avviso, ma per altra ragione. Come si rileva da una nota del Prefetto di Piacenza, diretta nel 29 luglio 1865 al signor conte Alessandro Calciati, il Consiglio di Stato fu di parere che al Governo del Regno d'Italia non incombesse obbligo alcuno pei terreni occupati dagli Austriaci intorno a Piacenza nella primavera del 1859, perchè neppure il Governo parmense sarebbe stato debitore di questa indennità. – ivi – « In merito alla dimanda della Signoria Vostra » e degli altri proprietarii per essere risarciti de' danni » cagionati alle respettive proprietà dagli Austriaci nel» l'anno 1859, in occasione della ampliazione ch' essi » intrapresero delle fortificazioni di questa piazza, il Mi» nistero della Guerra, dopo essersi procurato l' avviso » della Commissione speciale di liquidazione, conside» rando che dalla risoluzione di una tale vertenza dipen» dono rilevanti interessi di molte famiglie, stimò conve» niente di provocare al riguardo anco il parere del » Consiglio di Stato, essenzialmente sulle proposte di » massima della Commissione medesima.

» Il prefato Consiglio di Stato con sua deliberazione

» delli 10 volgente luglio espresse il parere che in forza
» dei trattati, intervenuti fra il Governo parmense ed il
» Governo austriaco, *nessun obbligo potè passare in*
» *quello per gli atti di occupazione di terreni da parte*
» *di quest'ultimo;* e che il Governo italiano possa sol-
» tanto a titolo di equità esser tenuto a pagare il giusto
» prezzo de' terreni, che, già occupati dagli Austriaci
» nel 1859, sono tuttora destinati alle fortificazioni della
» piazza di Piacenza, valutati nello stato in cui gli per-
» vennero, e perciò esclusa ogni indennità per demoli-
» zione di fabbricati, per abbattimento di piante, e per
» altri oggetti, de'quali lo stesso Governo italiano non
» ebbe ad approfittare, corrispondendo altresì agli espro-
» priati gli interessi legali del suddetto prezzo a far
» tempo dal giorno in cui gli Austriaci si ritirarono. »

Questa è la storia fedele dei fatti. Quali fossero i resultati della stima non so; nè la maggiore o minore valutazione dei danni potrebbe influire nella questione di diritto. A me basta ritenere per veri i fatti come sopra esposti, sulla verità dei quali non può cader dubbio, poichè ne emerge la prova dai documenti. Questo mi basta per dimostrare agevolmente che gli espropriati hanno diritto di domandare al Governo italiano il prezzo dei terreni e degli edifizj occupati e demoliti, non che delle piante atterrate dagli Austriaci *nella primavera del* 1859; e che le ragioni addotte dalla Commissione di liquidazione e dal Consiglio di Stato, non hanno primordio di fondamento.

La Commissione di liquidazione, come ho poc' anzi avvertito, negò agli espropriati ogni diritto, considerando la occupazione dei loro terreni e la demolizione delle loro case come *fatti di guerra*. Ma questo argomento non è meritevole di seria confutazione. Sia pure, che i dan-

neggiati per *fatti di guerra* non abbiano diritto a indennità. Sia pure, che i fatti di *guerra guerreggiata* debbano considerarsi casi fortuiti, o avvenimenti di forza maggiore. Se la Commissione di liquidazione intese d'invocare questa teoria, l'errore non potrebbe essere più manifesto. I danni, di cui si domanda risarcimento, non derivano da *fatti di querra.* Basti rammentare, che la Commissione mista deliberò e ordinò ai proprietari la cessione dei terreni, *prima che fosse dichiarata la guerra.* Basti rammentare che non vi fu *guerra guerreggiata* nei dintorni di Piacenza. È evidente che qui non si tratta di *danni di guerra*, bensì di *espropriazioni* regolarmente domandate dal Governo austriaco in ordine alla Convenzione internazionale del 14 marzo 1822, e regolarmente deliberate dalla Commissione mista in ordine alla Sovrana Risoluzione del 29 aprile di detto anno. In questi termini di fatto non potrebbe davvero il Governo opporre a una dimanda giudiciale la eccezione, che non si dà risarcimento di danni cagionati da *guerra guerreggiata;* e, quando la opponesse, sarebbe facile respingerla con la evidenza dei fatti e con l'autorità del più grande uomo di Stato, anzitempo rapito all'Italia.

Nella tornata del 22 giugno 1860 la Camera dei Deputati ebbe a discutere un'interpellanza dell'onorevole Depretis sui provvedimenti da prendersi in sollievo dei danneggiati dalla guerra d'indipendenza. E in cotesta occasione il Conte di Cavour, presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispondere all'interpellante diceva. – « Prima di esporre questa opinione, io debbo dichiarare, » che fra le varie specie di danni, da lui annoverate, » trovo che ve ne sono alcune, sulle quali sono con lui » d'accordo, *essere il Governo tenuto in via di stretto » diritto a un ragionevole risarcimento.* Fra queste specie

» di danni indicherò specialmente *le espropriazioni fatte*
» *dal Governo austriaco* PRIMA DELLA ROTTURA DELLE
» OSTILITÀ, E NON ANCORA COMPENSATE. Queste devono
» considerarsi come un *vero debito* del Governo austria-
» co, che in virtù del trattato di Zurigo noi dobbiamo
» soddisfare. Così le requisizioni regolarmente fatte dal-
» l'Austria in Lombardia, e non pagate, costituiscono un
» debito di quel Governo, *che noi abbiamo ereditato.* »

Questa dichiarazione del Conte di Cavour si riferiva, è vero, alle espropriazioni fatte dal Governo austriaco nella Lombardia. Tuttavia se ne potrebbe argomentare, come dirò in breve, per parità di ragione nel caso nostro. Ma, di ciò non contento, l'egregio professore Carlo Fioruzzi pensò bene di richiamare il Conte di Cavour ad una esplicita dichiarazione riguardo alle espropriazioni avvenute nel Piacentino. - ivi - « L'onorevole signor Presi-
» dente del Consiglio ha dichiarato che i danni recati
» dall' Austria e le espropriazioni da questa fatte nelle
» terre lombarde, *prima della guerra*, si reputavano *de-*
» *bito del Governo*, a cui il Governo stesso non si recu-
» sava di dar ragione. Io prego l'onorevole Presidente
» del Consiglio dei Ministri a voler dichiarare, *se questa*
» *indennità si riterrà estesa, siccome mi pare che debba*
» *ritenersi, anche alle espropriazioni ed ai danni recati*
» *nell'antico Stato Parmense, e massime nel Piacentino;*
» *espropriazioni e danni, subìti prima della guerra per*
» *fatto del Governo austriaco.* »

E il Conte di Cavour rispose. - ivi - « Allora le dirò
» che io ho stabilito un principio generale, dal quale mi
» pare agevole il dedurre le conseguenze. *Se le espro-*
» *priazioni furon fatte regolarmente, non c' è dubbio che*
» *il Governo debba soddisfare al prezzo dei terreni oc-*
» *cupati.* Io non vorrei qui entrare in troppi minuti par-

» ticolari e spiegazioni per non pregiudicare la questio-
» ne. – Noi non intendiamo risarcire i danni cagionati
» dalle occupazioni di guerra, cioè i guasti arrecati ad
» un terreno occupato da un corpo nemico; *parlo delle*
» *occupazioni fatte regolarmente, le quali pur troppo sono*
» *un debito che noi abbiamo ereditato...* » E, poichè gli
onorevoli Depretis e Fioruzzi lo richiamarono a dichiarare cosa intendesse per *occupazioni fatte regolarmente*, ei soggiunse. – ivi – « Aveva dimenticato di rispondere
» alle osservazioni fatte sulle parole *espropriazioni re-*
» *golari.* Voglio dire con ciò *quelle espropriazioni che si*
» *può provare essere state ordinate da Autorità che ne*
» *avessero il diritto, e che si possono constatare con*
» *mezzi regolari o con mezzi equipollenti.* »

Tali appunto sono le espropriazioni, di cui si tratta. Furono esse *ordinate dall'Autorità che ne aveva il diritto,* cioè dalla Commissione mista istituita con la Sovrana Risoluzione del 29 aprile 1822; furono ordinate in adempimento di una precedente Convenzione internazionale, stipulata tra la Duchessa di Parma e l'Imperatore d'Austria; furono ordinate, prima che fosse dichiarata la guerra; nè vi fu *guerra guerreggiata* intorno a Piacenza. E, se i rovesci subiti dall'Austria la obbligarono ad abbandonare quella città, e, ritirandosi le soldatesche austriache, la Commissione mista cessò senza aver potuto compire la liquidazione dei danni, non è per questo men vero che le effettive espropriazioni erano già ordinate e fatte e constatate con mezzi regolari. La liquidazione delle indennità fu poi eseguita per ordine del Governo Dittatoriale in contradittorio degli interessati. Sia, o no, regolare sì fatta liquidazione che non conosco; abbia, o no, il Governo buone ragioni per impugnarne la regolarità o la giustizia, sarà un'altra indagine, che nulla ri-

leva nell' articolo del diritto. Tutto ciò che riguarda la liquidazione e il pagamento della indennità non è che una *sequela* della espropriazione. Il più o il meno, come ho già detto, non influisce, nè può minimamente influire nella questione in genere. Il diritto e l'obbligo respettivo della indennità nasce dal *fatto della espropriazione;* e, poichè evidentemente non fu questo un *fatto di guerra guerreggiata*, la ragione che si adduceva dalla Commissione liquidatrice, interpellata dal Ministero, è destituta di fondamento.

Destituta è pure d'ogni verità e giustizia la opinione del Consiglio di Stato. Il Principe che contrae un' obbligazione, non come privato, ma come principe, obbliga lo Stato, la Nazione, la universalità dei cittadini; e, qualunque mutamento avvenga, o per interna rivoluzione, o per conquista, o per annessione di territorj, o per spontanea dedizione delle popolazioni, lo Stato, che è persona indefettibile, non muore. Sia che succeda una monarchia alla repubblica, o una repubblica alla monarchia; sia che ad un principe assoluto subentri un principe di limitato potere, o viceversa; lo Stato avrà mutato forma e rappresentanza, avrà diminuito o ampliato il suo territorio, si sarà unito ad un altro, formerà tutt' uno con questo; ma i suoi diritti e le sue obbligazioni per l' avvenuto mutamento non si estinguono. Il nuovo Principe, il nuovo Governo che rappresenta lo Stato, come ne gode i diritti, così deve adempire le obbligazioni contratte dal Principe decaduto, o dal cessato Governo; e deve adempirle, anche quando la sovranità non gli sia stata trasmessa per volontaria cessione del suo predecessore, bensì l' abbia acquistata in premio della vittoria, o per libero suffragio del popolo. Non può accettarne l'*attivo* e rigettarne il *passivo;* non può far suoi i beni, i diritti, i crediti, e non

assumerne i debiti e le obbligazioni, sieno state pure contratte dal cessato governo per mantenere l' antico ordine di cose e apparecchiarsi alla propria difesa. Sono questi nella scienza del diritto pubblico principj ovvj e notissimi.

Se non che il Consiglio di Stato, a quanto pare, non impugnava la verità innegabile di questi principj; sì bene intendeva disapplicarli, obiettando, che al Governo italiano non incombeva l' obbligo di resarcire i danni agli espropriati nel suburbio di Piacenza, però che neppure il Governo parmense vi era obbligato, avendo pattuito nella Convenzione internazionale del 14 marzo 1822, che le indennità da pagarsi agli espropriati dovessero andare a carico del Governo austriaco.

A sì fatta obiezione potrebbesi anzitutto replicare, che il Governo italiano, se non per esplicito patto nei trattati, certo per le regole di gius pubblico avrebbe l' obbligo, ancora come successore del Governo austriaco, di resarcire i danni degli espropriati piacentini. Ed invero nel Trattato di Parigi del 10 giugno 1817 si dichiarò che l'Imperatore d'Austria avrebbe avuto facoltà di tenere presidio nella fortezza di Piacenza, perchè questa fortezza *offriva un interesse particolare alla difesa dell'Italia;* e nella Convenzione internazionale del 14 marzo 1822 la Duchessa di Parma consentì all'Imperatore la facoltà di occupare altri terreni e ampliare le fortificazioni per la importanza che aveva la città di Piacenza *nel sistema della difesa d'Italia e pel vantaggio comune di tutti gli Stati italiani.* L'Imperatore d'Austria pertanto stipulò il diritto di occupare i terreni intorno a quella città e si obbligò a pagarne il prezzo, come Re del Lombardo-Veneto e per la difesa di quelle provincie. E, dacchè il Governo italiano gli succedette nelle provincie lom-

barde, in lui si trasfusero le obbligazioni d'indennità che prima della guerra il Governo austriaco aveva assunte pei lavori preordinati ancora alla difesa del suo regno in Italia.

Ma è egli vero che fosse obbligato alla indennità unicamente il Governo austriaco? No, certo. Di fronte agli espropriati il vero e principal debitore era il Governo parmense. Uno Stato, debole e incapace di provvedere alla sua difesa con le proprie forze, potrà sottomettersi alla protezione di uno Stato più forte. Ne offre svariatissimi esempi la storia, antica e moderna. Potrà lo Stato debole in correspettività della protezione assumere oneri e concedere facoltà e diritti al suo protettore; ma, se l'esercizio di queste facoltà e di questi diritti offenda l' interesse e il patrimonio dei cittadini, di fronte ad essi è principalmente obbligato lo Stato, al quale appartengono. Un trattato di protezione, o di comune difesa, come dicono i pubblicisti, non può derogare alla sovranità. Incombe al sovrano l'obbligo di tutelare i diritti e i beni dei cittadini dalle ingiurie, usurpazioni e danni, qualunque sieno, che possa recar loro un'altra nazione. Nessuna nazione, per potente che sia, può pretendere dei diritti sul paese che appartiene ad un'altra; *non può senza il consenso di questa*, nè disporre del territorio, nè di ciò che vi esiste. E se questa in correspettività del patrocinio *e per la comune difesa* vi acconsenta, sia pure che accolli all'altra e più potente nazione il pagamento dell'indennità, riman sempre obbligata rispetto ai singoli cittadini, dei quali sieno offesi i diritti, od occupati i beni.

Avviene qui, ed anzi a maggiorità di ragione ciò che si verifica nei rapporti del diritto civile privato. Se un debitore indichi un'altra persona che pagherà in sua vece, non si libera dalla propria obbligazione. Non si

libera, neppur quando non siasi limitato ad indicare semplicemente una persona che paghi in sua vece, bensì abbia accollato ad un terzo il pagamento di un suo debito. L'accollo non induce vera e propria delegazione, o novazione estintiva. Farebbe d'uopo che il creditore, intervenendo alla convenzione, vi consentisse e renunziasse alla obbligazione del suo primo debitore: renunzia che mai si presume. L'accollo dà diritto all'accollante di rivalersi contro l'accollatario; ma riguardo al creditore non produce altro effetto che questo; al primo debitore un altro ne aggiunge; vi hanno due *correi debendi;* ma il primo è sempre in obbligazione. A maggiorità di ragione, io diceva, debbonsi questi principj elementari applicare al caso di convenzione internazionale, che dia facoltà ad un'estera Potenza di occupare nel nostro territorio alcuni terreni di privato dominio con l'obbligo di pagarne il prezzo; perchè il sovrano deve tutelare le persone e i beni dei cittadini; perchè una Potenza straniera, non avendo impero nè giurisdizione sul territorio nostro, non può espropriare i beni dei privati senza che il Governo nostro vi consenta, e, come questi è il solo che possa legittimamente ordinare la espropriazione, così di fronte agli espropriati ne è il vero e principal debitore; e finalmente perchè, se il Governo che ha diritto di sovranità sul territorio consenta all'espropriazione col patto che un altro Governo paghi le indennità, sarebbe assurdo il pretendere che i privati cittadini, nel caso di inadempimento, o di mora, debbano andar fuori di Stato a muovere lite contro una Potenza straniera per avere pagamento del prezzo, o risarcimento dei danni.

Questi principj di diritto civile privato e di diritto pubblico si applicano senza dubbio al caso presente. Difatti l'Imperatore d'Austria per *suo proprio diritto* non

avrebbe potuto ampliare le fortificazioni di Piacenza ed ordinare espropriazioni in un territorio non soggetto alla sua sovranità. Il trattato di Parigi del 10 giugno 1817 non gli dava che il *diritto di guarnigione puro e semplice.* Per ampliare le fortificazioni ebbe necessità del consenso della Duchessa di Parma. Fu la Duchessa che, mediante la Convenzione internazionale del 14 marzo 1822, gli die' facoltà di *occupare i terreni* che a tal'uopo fossero necessari. Senza il consenso della Duchessa il Governo austriaco non avrebbe avuto diritto di occuparli. Fu dessa *che ordinò* ai proprietari la cessione di quei terreni; fu essa che ne *dispose* per la comune difesa; e, come insegnano i pubblicisti, contrasse l'obbligazione di resarcirne i danni agli espropriati. Da questa obbligazione non si liberò col pattuire che il Governo austriaco *la rilevasse*, accollandosi il pagamento delle dovute indennità. Ed essa pure lo riconobbe, istituendo la Commissione mista e prescrivendo con la Sovrana Risoluzione del ventinove aprile 1822, che le indennità fossero determinate coll'intervento delle Autorità parmensi, e in contradittorio degli espropriati.

Nè poteva esser altrimenti. Qualunque fosse la Convenzione intervenuta tra i due Governi, i privati, cedendo i loro terreni, non obbedivano all'Austria, bensì al Governo di Parma da cui dipendevano. Se il Governo austriaco fosse stato moroso al pagamento della indennità, il Governo di Parma lo avrebbe potuto intimare *a rilevarlo;* ma non avrebbe potuto respingere le domande degli espropriati per pretesa incompetenza di azione, nè mandarli in Austria a muover lite contro l'Imperatore.

Ritenuto pertanto che non si tratta di danni cagionati da *guerra guerreggiata*, ma di espropriazioni ordinate avanti la dichiarazione di guerra; e ritenuto che il Governo parmense, stipulando che il Governo austriaco

ne dovesse pagare le indennità, ***non si liberò dall'obbligazione che gl'incombeva di fronte agli espropriati:*** è forza concludere, che la obbligazione passò prima nel Governo provvisorio nazionale che la riconobbe coll'ordinare le operazioni di stima, e poi nel Governo italiano.

Tuttavia poniamo per mera ipotesi, che il Governo ducale di Parma, consentendo al Governo austriaco la facoltà di ampliare le fortificazioni intorno a Piacenza e di occupare i terreni, non avesse contratta rispetto agli espropriati obbligazione veruna. Poniamo, che questi, senza il loro consenso e in forza di una Convenzione cui non presero parte nè consentirono, fossero rimasti privi di ogni diritto ed azione contro il vero e principal debitore che dispose dei loro beni, e ne consentì la occupazione anco *per propria difesa.* Poniamo, l' unico obbligato a resarcire i danni fosse il Governo austriaco, e quest' obbligo non fosse passato nel Governo italiano, nè come successore del parmense nella provincia di Piacenza, nè come successore del Governo austriaco nel regno lombardo-veneto. In breve, ammettiamo che il parere del Consiglio di Stato sia conforme alla verità e alla giustizia. Nol credo fermamente ; e parmi averne bastantemente accennate le ragioni. Ma concediamolo per impugnatissima ipotesi. Che forse potrebbe credersi non incombesse al Governo italiano obbligazione veruna rispetto agli espropriati? Non avrebbe egli dovuto tutelare i loro diritti? E, se non credevasi esso tenuto a pagare, non avrebbe almeno dovuto e non dovrebbe, potendo, far sì che il supposto debitore, il Governo austriaco, pagasse?

Nel caso presente, non bisogna dimenticarlo, il diritto alla indennità è innegabile. Come lo si potrebbe negare? Non furono demolite le case, atterrati gli alberi, occupati i terreni? Non decretaronsi coteste espropria-

zioni dalle Autorità competenti? Non furono fin'anco ordinate prima della dichiarazione di guerra? Qui, in verità, non valgono gli argomenti della *guerra guerreggiata*, del *caso fortuito*, della *forza maggiore*. Se v'ha giustizia, gli espropriati piacentini debbono, o prima o poi, ottenere il risarcimento dei danni. Che forse potrebbe sul serio pretendersi che eglino andassero a muover lite innanzi ai tribunali austriaci contro il Governo austriaco? Si obbietterà forse che l'Austria si obbligò, mediante la Convenzione del quattordici marzo 1822, a pagare i terreni occupati intorno a Piacenza, e che non ricuserà di pagarli? Chi mai può averne lusinga? È facile immaginarsi che il Governo austriaco risponderebbe di non esservi tenuto. Dopo l'annessione di Parma e Piacenza al Regno d'Italia, dopo la cessione del regno lombardo-veneto, ei direbbe, questo debito spetta al Governo italiano; come il Governo italiano ha l'attivo di quelle provincie, così ne abbia il passivo. Non sarebbe adunque un'irrisione il pretendere che i danneggiati di Piacenza dovessero andare a Vienna per muovere lite al Governo austriaco? Lascio i dispendj gravissimi e l'esito incerto della lite. Certo è che repugna ad ogni principio di equità e di giustizia il non tutelare le ragioni di privati cittadini che patirono danni gravissimi, e pretendere che se ne vadano in estero paese a intentar lite e dimandar indennità ad una Potenza straniera che ne occupò i beni col consenso del Governo, da cui dipendevano.

Ebbene, come potrebbe il Governo italiano tutelare i loro interessi? Facile è la risposta. In ordine al trattato di Zurigo del tre novembre 1859 ei si obbligò di pagare al Governo austriaco una parte dell'imprestito nazionale del 1854, stabilita in 40,000,000 di fiorini, moneta di convenzione; e col trattato di Vienna del 3 ottobre 1866

promise di pagargli 35, 000, 000 di fiorini, valore austriaco in argento effettivo, per la parte di detto imprestito relativa alla Venezia, e per il prezzo dei materiali di guerra non trasportabili. Il Governo italiano pertanto, che non ignorava i reclami degli espropriati piacentini, avrebbe avuto e tuttora avrebbe facile e legittimo il modo di provvedere ai loro interessi: non avrebbe dovuto nè dovrebbe attendere o un sequestro, o un atto di opposizione, come nei casi ordinari richiede l'art. 1244 del Codice civile. Supposto che il parere del Consiglio di Stato fosse conforme a giustizia, e l'obbligo di prestare la reclamata indennità incombesse soltanto al Governo austriaco, avrebbe dovuto il Governo italiano, dacchè non ignorava le istanze degli espropriati, o procurarne per le vie diplomatiche il pagamento, o ritenersi fino a ragion conosciuta tanta parte delle somme dovute all'Austria, quanta bastasse a garantire una completa indennità agli espropriati. Ciò che finora non fece, potrebbe farlo tuttavia, se veramente credesse obbligato il Governo austriaco; e lo dovrebbe, se giudicialmente intimato.

Tutto ciò, ripeto, per mera e impugnatissima ipotesi. Per me è evidente che il Governo di Parma era il vero e principal debitore, e che il debito è passato nel Governo italiano.

Questo è il mio parere in omaggio alla verità ed alla giustizia.

Firenze, 22 febbraio 1867.

Avv. ADRIANO MARI.